

Decreto n. 5 del 2026



Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

Sede di Milano

Il Presidente

VISTO l'art. 37, d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, secondo il quale "i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti";

VISTO l'art. 9 della delibera in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa";

VISTA la delibera del Cpga in data 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011";

VISTO il d.P.R. 9 febbraio 2026 di nomina del Presidente di TAR Marco Buricelli a Presidente del TAR Lombardia;

DATO ATTO che con nota prot. 629 del 24 aprile 2026 il programma è stato inviato ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati (COA) della Circostrizione del Tribunale nonché all'Avvocato distrettuale dello Stato di Milano, alla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti (SOLOM) e alla Società Italiana della Avvocati Amministrativisti (SIAA) e che non sono pervenute osservazioni particolari entro il termine assegnato del 29 aprile 2026;

TENUTO CONTO delle osservazioni suindicate;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni II, III, IV e V; precisato che il Presidente della II sezione ha osservato che la condizione delle pendenze della sezione è tale per cui non vi sono i presupposti per predisporre nel 2026 “ruoli aggiunti” di verifica dell’interesse;

SENTITA la Segretaria generale;

D E C R E T A

è adottato il programma allegato di gestione del contenzioso pendente presso il TAR Lombardia – sede di Milano per l'anno 2026.

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e ai Magistrati, alle Segreterie delle Sezioni, all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati della Circostrizione e alla SOLOM, nonché al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante pubblicazione nel sito internet della Giustizia amministrativa.

Milano, 29 aprile 2026

***IL
PRESIDENTE
Marco Buricelli***

**PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL TAR
LOMBARDIA – SEDE DI MILANO -
PER IL 2026 (ART. 37, D.L. N. 98/2011, CONV. IN L. N. 111/20211 -
DELIBERA CPGA 15 SETTEMBRE 2011)**

0 PREMESSA

Il programma di gestione del contenzioso è stato introdotto dall'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111), recante “Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, il cui comma 1 stabilisce in particolare che “i capi degli uffici giudiziari sentiti...in ogni caso i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti ...amministrativi ...pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

- a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
- b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (secondo cui il magistrato capo dell'ufficio giudiziario redige, sulla base delle risorse disponibili e indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno e) comunque nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa”.

Ai sensi del successivo comma 2, con il programma in questione “viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento”.

Sulla attuazione del programma vigila il capo dell'ufficio giudiziario.

Il comma 5-ter del medesimo art. 37 dispone poi che “Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in

misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi” e gli interventi adottati e la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi all’organo di governo autonomo della Magistratura.

Con riferimento specifico alla Giustizia amministrativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA), con la delibera del 15 settembre 2011, recante “Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell’art. 37, d.l. n. 98 del 2011”, ha ritenuto che l’obiettivo di rendimento consistente nella riduzione del 10% dei procedimenti pendenti rispetto all’anno precedente debba essere conseguito attraverso:

I) l’impiego ottimale degli istituti previsti dal cod. proc. amm. e, in particolare, di quelli che consentono una più rapida definizione del contenzioso e

II) il rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio in materia di organizzazione del lavoro giudiziario.

Ha poi invitato i capi degli uffici giudiziari a provvedere all’adozione dei programmi in questione in conformità ai criteri che seguono:

-rispettare gli obblighi di trattazione prioritaria stabiliti dalla legge e le prescrizioni vigenti in materia di carichi di lavoro esigibili;

-rendere effettivo l’obbligo di sinteticità degli scritti difensivi, sancito dall’art. 3 cod. proc. amm.;

- responsabilizzare a tal fine gli avvocati attraverso il prescritto coinvolgimento dei presidenti dei consigli degli ordini in sede di predisposizione del programma;

- incrementare la definizione dei ricorsi pendenti attraverso l’emanazione di decreti presidenziali decisori, in modo da riservare alle udienze (pubbliche o camerali) i soli contenziosi effettivi;

- incrementare la ricerca e la definizione (alla medesima udienza o camera di consiglio) di ricorsi realmente identici;

-incrementare la definizione dei ricorsi sin dalla fase cautelare con sentenza in forma semplificata.

Va poi rammentato l'art. 6 del Regolamento di organizzazione degli Uffici della G. A. , in base al quale i Presidenti dei TAR definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture.

1. L'attività del Tribunale nel 2025 e nei primi quattro mesi del 2026

1.1. Il contesto.

Prima di fornire i dati statistici di riepilogo della attività del TAR Lombardia – Milano nel periodo gennaio 2025 – aprile 2026 e di illustrare il programma di gestione del contenzioso del Tribunale per la restante parte dell'anno in corso ritengo opportuno dare conto sinteticamente del contesto nel quale il Tribunale si trova ad operare.

Al riguardo pare sufficiente richiamare il p. 2. della relazione di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2026 del 13 marzo scorso.

Il DPCM 6 dicembre 2021 prevede per il TAR Lombardia – sede di Milano una pianta organica di 24 magistrati, più il Presidente.

Nel 2025 il Tribunale ha lavorato con un organico di fatto di 23 magistrati (24 magistrati dall'8 luglio 2025), compresi il Presidente del TAR e i consiglieri – presidenti delle sezioni interne. Ai quali va aggiunta una collega attualmente fuori ruolo.

(Dal prossimo 4 maggio il cons. Giovanni Zucchini, attualmente giudice anziano della II sezione, assumerà le funzioni di presidente di sezione al TAR Piemonte, senza alcun rimpiazzo).

... la dotazione organica in concreto del 2025 e di inizio 2026 è solo in apparenza adeguata alle necessità – crescenti – di Giustizia amministrativa della circoscrizione, specie in relazione al numero dei ricorsi in entrata (quasi 5.300 nel 2025, 1625 al 29 aprile 2026) e alla tipologia di cause da trattare (appalti, controversie ARERA, servizi pubblici, edilizia e urbanistica, sicurezza, immigrazione e cittadinanza, solo per citarne alcune).

Più in dettaglio, nel 2025, su 100 udienze ordinarie (ovvero 20 udienze per ciascuna sezione senza considerare le feriali), le sezioni interne si sono trovate a dover giudicare con un numero di magistrati inferiore rispetto alla dotazione in 47 occasioni, dove la composizione tabellare per quattro sezioni su cinque è di cinque giudici. Questo per ragioni svariate ...

L'organico magistratuale è solo apparentemente al completo...

Appare dubbia l'adeguatezza della dotazione organica magistratuale milanese, considerando le "necessità di Giustizia amministrativa" della circoscrizione, per mantenere in equilibrio i ricorsi in entrata con quelli definiti, con una riduzione – realisticamente – anche solo in misura minima delle pendenze, specie di quelle più risalenti, in maniera tale da garantire una risposta di giustizia in tempi ragionevoli e ... di qualità elevata.

Oggi, alla luce del sopraggiunto, considerevole flusso di nuovi ricorsi in entrata, sia pure con il forte temperamento connesso alla esistenza di filoni di cause...è fondamentale impiegare in modo ottimale le risorse magistratuali – e dell'Ufficio del processo

Il rischio di ricadute negative durature sull'esercizio dell'attività giurisdizionale è concreto.

Quanto alla situazione del personale amministrativo) sono rilevanti le scoperture rispetto alla dotazione prevista per il TAR di Milano... A fronte dei 40 posti in organico previsti dal DPCdS n. 350/2024, sono soltanto 28 le unità di personale realmente in servizio presso il Tribunale, oltre alla dirigente – Segretaria generale. Dieci i funzionari, nove dei quali amministrativi e uno informatico. Negli ultimi anni si sono dovuti registrare avvicendamenti frequenti e abbandoni progressivi in quest'Area, e le carenze non sono state colmate da nuove assunzioni... Tre i funzionari PNRR – a tempo determinato – su una dotazione di cinque. Assai valido l'aiuto che i funzionari dell'Ufficio del Processo (UPP) stanno offrendo ai magistrati...fortemente auspicabile la stabilizzazione di questi funzionari...

1.2.I risultati. Le buone prassi per ridurre la durata dei procedimenti e diminuire l'arretrato.

Entro il contesto sopra riassunto, i dati statistici principali da rammentare sono quelli contenuti nella relazione del 13 marzo scorso, con alcune integrazioni e aggiornamenti:

...- al 31 dicembre 2024 i ricorsi pendenti – vale a dire depositati e non ancora definiti – presso il TAR di Milano erano 5760. Circa 3400 i ricorsi proposti in quell'anno;

... nel 2025 le pendenze si sono accumulate, ammontando a oltre 7000 ricorsi al 31 dicembre (7063 per l'esattezza, con una riduzione minima al 3 marzo 2026: 6956). Con un "picco" però di giudizi in entrata nel 2025 del

50 % in più rispetto al 2024: 5278 i ricorsi proposti e ... l'incremento considerevole delle sopravvenienze rispetto al 2024 va messo in relazione in grandissima parte al "filone di ricorsi" sulla "Carta docente". Il passivo tra ricorsi definiti e ricorsi in entrata è dovuto principalmente alla crescita notevole di questi ultimi rispetto al 2024. Per il resto non si registrano scostamenti significativi rispetto (al 2024)...

...nell'anno appena trascorso sono stati definiti circa 4.000 ricorsi, quasi 500 in più rispetto ai ricorsi decisi nel 2024, che erano stati circa 3550;

- le circa 4000 decisioni sono dovute anche a nove udienze straordinarie (US) di riduzione dell'arretrato, per effetto delle quali sono stati definiti 209 ricorsi di II sezione, 192 di IV e 193 di V, per un totale di 594 cause.

Circa l'arretrato "storico", se si eccettua il "blocco" ... degli oltre 1100 ricorsi ARERA sui prelievi straordinari sugli extra profitti da fonti di energia rinnovabile, tuttora pendenti, le giacenze 2019 – 2023 assommano a circa 300 al dicembre 2025 ...

Quanto alle cause iscritte tra il 2015 e il 2019, e tutt'ora pendenti, si tratta in prevalenza di ricorsi per i quali sussistono o permangono ragioni di sospensione, periodicamente monitorate.

Questi gli aggiornamenti alla fine del mese di aprile rispetto al 31 dicembre 2025.

Le pendenze al 30 aprile 2026 si sono ridotte a 6692 [nel quadrimestre gennaio-aprile 2026 sono stati adottati circa 2033 provvedimenti definitivi, tra sentenze, sentenze brevi, ordinanze collegiali che hanno dichiarato l'incompetenza del Tar, decreti decisori e presidenziali], grazie in particolare all'invio di un numero elevato di avvisi di segreteria – o, a seconda dello stato del fascicolo, sottoposto comunque a esame sommario, alla adozione di ordinanze presidenziali istruttorie "mirate" - , atti rivolti in particolare ai difensori delle parti ricorrenti ai quali hanno fatto seguito, in un numero tutt'altro che trascurabile di casi, dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse, con la conseguente definizione di molti giudizi mediante decreti presidenziali di improcedibilità ai sensi degli articoli 35, comma 1 lett. c) e 85 del c.p.a. (e in altre ipotesi con decreti pres. di rinuncia ex art. 84 del c.p.a.).

Si è trattato in particolare di iniziative delle sezioni I e V.

Circa le c.d. "carte docente", per favorire una più sollecita definizione del relativo contenzioso, assai ingente ma seriale, con un mio decreto del 13 marzo 2026, a decorrere dal 18 marzo le cause, prima assegnate unicamente alle sezioni II e III, sono state ripartite tra tutte e cinque le sezioni, inclusi i

giudizi pendenti per i quali i presidenti delle sezioni II e III avevano fissato le udienze di discussione in date (però) successive al 30 aprile 2026. Nella “distribuzione” delle cause è stato individuato un criterio territoriale connesso alla sede del giudice ordinario del lavoro che ha emesso le pronunce della cui ottemperanza si tratta. I primi risultati significativi in termini di aumento delle definizioni derivanti da questa distribuzione di controversie tra tutte le sezioni saranno visibili a partire dal mese di maggio. Nel frattempo il fenomeno dei giudizi di ottemperanza nella materia della carta docente (circa 2300 ricorsi solo nel 2025, e 860 nei primi quattro mesi del 2026) perdura, e non si registrano cali.

Da segnalare, nei mesi di marzo e aprile di quest’anno, il drastico abbattimento delle pendenze nella materia degli appalti: dalle 166 giacenze di fine dicembre, ripartite tra le sezioni I (soprattutto) (96), II (30), IV (37) e V (2), alle 48 pendenze rappresentate da ricorsi ante 2025 al 30 aprile, così ripartiti: 16 ricorsi in sezione I, 10 ricorsi in sezione II, 21 ricorsi in sezione IV e 1 ricorso in V sezione. Pressoché tutte le controversie in questa materia, governata dal principio della fissazione d’ufficio in tempi stretti dell’udienza di merito (arg. ex art. 120, comma 6, del c.p.a.) risultano assegnate a udienza nei prossimi tre mesi.

In questa situazione, oggettivamente non priva di criticità anche se nel complesso “sotto controllo”, come ho affermato in apertura di Anno giudiziario il mese scorso, l’obiettivo del Tribunale nel 2026 è ridurre (ulteriormente) le pendenze in tutte le sezioni garantendo decisioni in tempi celeri e una qualità adeguata dell’attività giurisdizionale: una risposta di giustizia “meditata ma rapida”. In particolare, vanno decisi i ricorsi più datati e, nel contempo, va data una risposta definitiva a ricorsi che, quantunque recenti, esigono di essere definiti al più presto, o “ex lege” (v. articoli 119 e soprattutto 120 c.p.a.), o anche sulla base dei criteri prioritari di cui all’art. 8, comma 2, delle norme di attuazione al c.p.a. . Comunque, in tempi ragionevoli. A tali casi vanno aggiunte le fattispecie nelle quali emerga un dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del TAR, sì che, attraverso lo strumento della udienza camerale di cui all’art. 72-bis del c.p.a., la sentenza eventualmente declinatoria della giurisdizione consenta di riproporre la controversia dinanzi al giudice indicato nella decisione.

Per raggiungere questo risultato è fondamentale una cooperazione leale e costante, già in atto, tra Magistratura, Foro e Personale di Segreteria.

Assai importante, aggiungo, l'aiuto alla funzione giurisdizionale fornito dall'Ufficio per il processo (UPP), per ridurre le pendenze attraverso la predisposizione delle "schede del fascicolo".

Ferma l'esigenza di rispettare i carichi massimi esigibili di lavoro giudiziario per ciascun magistrato, senza dimenticare che ai fini del carico vanno calcolati di norma anche i c.d. "altri riti camerali", vale a dire accessi silenzi e ottemperanze, assume importanza fondamentale, attraverso – ricerche di ricorsi e - richieste di segreteria sulla verifica dell'interesse, ordinanze presidenziali istruttorie ben "calibrate" e predisponendo udienze camerali ex art. 72-bis c.p.a. o ruoli aggiunti "ad hoc" "a margine" di udienze pubbliche ordinarie diretti ad accertare il permanere dell'interesse a una decisione di merito (le c.d. "udienze filtro", all'esito delle quali, persistendo un contegno inerte del difensore sulla permanenza dell'interesse, il ricorso verrà dichiarato improcedibile) – attraverso una serie di buone prassi insomma – è indispensabile dicevo prima di tutto individuare i ricorsi da definire in rito, preferibilmente con decreti presidenziali. Soprattutto, gli "spazi delle udienze" – non particolarmente estesi, dato il limite dei carichi esigibili – , di tutte le udienze, data la scarsità della "risorsa giustizia" vanno riservati a ricorsi per i quali è stato accertato il permanere di un interesse effettivo a una decisione di merito, cioè ai soli "contenziosi effettivi".

Il limite numerico dei ricorsi definibili in ciascun anno è abbastanza rigido. Esso è dato dal numero delle udienze di merito ordinarie, ossia 20 per ciascuna sezione, moltiplicato per quattro, massimo sei ricorsi di merito per ciascun relatore, e dal calcolo dei magistrati assegnati alle cinque sezioni. Occorre poi tenere conto delle riduzioni del carico dovute a svariate ragioni. Nondimeno, per attenuare tale rigidità appaiono praticabili alcune "buone prassi", già in atto e che riguardano la funzione giurisdizionale monocratica e collegiale, l'attività difensiva, la formazione dei ruoli di udienza, la gestione delle udienze e la redazione dei provvedimenti.

Alla base, un dialogo costruttivo tra Magistratura Foro e Segreteria – nel corso della cerimonia dell'Anno giudiziario del 13 marzo scorso è stato evocato il "Tavolo TAR" - , caratterizzato da rispetto e fiducia reciproci.

Per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, monocratica e collegiale, debbono essere valorizzate tutte le possibilità per poter definire i giudizi con decreto presidenziale, nelle ipotesi di cui agli articoli da 80 a 85 c.p.a., con riferimento in particolare a improcedibilità e rinunce. Come ho accennato sopra, l'individuazione dei ricorsi – ultratriennali ma anche infra triennali,

specie in materie determinate, definibili con decreto - potrà derivare dalle attività di segreteria, dalle segnalazioni di avvocati e da ordinanze presidenziali istruttorie o richieste presidenziali specifiche sul permanere dell'interesse. Potrà derivare inoltre dai "ruoli aggiunti" di udienza pubblica (o camerale ex art. 72-bis del c.p.a.), predisposti periodicamente. Anche quando risulti già fissata l'udienza di merito - con avvisi spediti preferibilmente con un anticipo di 90 o più giorni anziché con un preavviso di 60 come prevede l'art. 71, comma 5, del c.p.a. - , ove emerga la possibilità di definire il ricorso con decreto monocratico la causa andrà depennata dal ruolo della udienza pubblica e rimpiazzata con un altro ricorso, sempre che ciò sia possibile in relazione ai termini di fissazione di legge.

Particolare attenzione andrà prestata nella formazione dei ruoli, soprattutto per riconoscere e trattare ricorsi identici analoghi connessi e comunque collegati in grado di essere definiti nella stessa udienza o in udienze tematiche vicine (oltre alle "carte docente" si può pensare alle controversie assai simili "sui sei scatti stipendiali" del personale delle Forze di Polizia statali a ordinamento civile e militare). In questa attività è fondamentale una collaborazione stretta tra presidenti segreterie e UPP. Quanto poi al - considerevole - arretrato che riguarda le "controversie ARERA", soggette a rito abbreviato ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. B) del c.p.a., per svariate decine di esse, instaurate negli anni 2022, 2023 e 2024 e tuttora pendenti sono stati richiesti alle parti chiarimenti, anche sulla persistenza di un interesse effettivo alla decisione. Per numerose altre sono in corso di fissazione le udienze di discussione.

Non sembra richiedere un impegno aggiuntivo particolare da parte dei singoli magistrati la definizione di giudizi con sentenza in forma semplificata (la c.d. "sentenza breve" o "immediata", all'esito della camera di consiglio ex art. 60 c.p.a.), ogni qual volta ne ricorrano i presupposti in relazione alla effettiva "pronta soluzione" di alcune categorie di ricorsi non complessi, tanto più considerando che la risoluzione di controversie con sentenze brevi consente, in base alle direttive del CPGA, al magistrato estensore, di fruire di due riduzioni annuali proporzionate del carico di lavoro.

La tutela cautelare va chiesta solo se effettivamente ne sussistano i presupposti, evitando usi strumentali dell'istituto della "sospensiva" per avere un primo contatto col giudice. Preferibile presentare istanze di prelievo, adeguatamente motivate.

Nella prospettiva di riservare tutte le udienze – pubbliche o camerale – ai contenziosi effettivi, ove il Collegio ritenga di adottare un’ordinanza cautelare propulsiva di accoglimento, con ordine di riesame alla autorità emanante entro un termine congruo – non ampio - , appare preferibile fissare per il prosieguo una nuova camera di consiglio, e non una udienza pubblica poiché ciò consentirà, ove il riesame dovesse concludersi con un provvedimento favorevole per la parte ricorrente, di decidere la causa direttamente nella udienza camerale con sentenza di CMC (o di improcedibilità qualora il nuovo provvedimento, non soddisfacente dell’interesse, non venga impugnato con motivi aggiunti).

Ancora in tema di rapporti tra tutela cautelare e udienza di merito, per non disperdere elementi di conoscenza del ricorso, ferma la responsabilità autonoma di ciascun presidente di sezione – come su ogni altro aspetto sin qui trattato - va garantita il più possibile l’identità di presidente e relatore tra fase cautelare, o istruttoria, e udienza di merito, da fissare, una volta che l’adempimento istruttorio sia stato adempiuto, a udienze pubbliche ravvicinate (pochi mesi).

Considerazioni particolari meritano le istanze di rinvio. La soluzione di una controversia non implica necessariamente una pronuncia di merito del giudice. Nondimeno, come noto l’art. 73, comma 1-bis, secondo periodo, del c.p.a., introdotto dall’art. 17, comma 7, del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, prevede che *“il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”*. La concessione di un rinvio è considerata dunque eccezionale per legge, in modo coerente con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e con l’esigenza di non ritardare la conclusione dei giudizi. L’impegno del giudice, giova forse ribadirlo, deve concentrarsi su cause per le quali l’interesse a una decisione di merito esista realmente. In ogni caso, il differimento dell’udienza di discussione ben potrà essere domandato e disposto, ove possibile con congruo anticipo, ad esempio prima della scadenza del termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73 del c.p.a., in presenza di specifiche e comprovate ragioni che effettivamente preludano a un probabile e prossimo accordo tra le parti e quindi a una richiesta di declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, o della cessazione della materia del contendere (CMC).

Assai più problematica una risposta favorevole da dare, alla luce del principio della ragionevole durata del processo - e anche di regole di economia

processuale - ove l'istanza, ancorché congiunta, sia rivolta al giudice ad esempio a ridosso della udienza pubblica, quando cioè sia già stata svolta la maggior parte delle attività preparatorie per la trattazione del ricorso, e sulla base di una non meglio delineata "pendenza di trattative" tra le parti per una possibile definizione in via stragiudiziale della controversia, motivazione che potrebbe configurarsi di per sé alquanto generica e non ricadere tra le ragioni eccezionali di cui al citato art. 73, comma 1-bis, del c.p.a. .

Soprattutto va rammentato che, in un contesto nel quale la "risorsa giustizia" come detto è limitata e i ruoli di udienza si saturano rapidamente, rinvii ingiustificati tolgono spazi decisionali ad altri ricorsi meritevoli di trattazione sollecita ed effettiva e di attenzione particolare. Vanno evitati, o comunque ridotti al minimo, gli "spazi vuoti" nei ruoli di udienza.

In ogni caso è nettamente preferibile rinviare la causa "a data fissa", anche a distanza di vari mesi, posto che il rinvio "a data da destinarsi" rischia di "far perdere di vista" il fascicolo.

Il principio di sinteticità è molto importante poiché agevola il Collegio nello studio delle cause. Così come un piccolo aiuto ai magistrati lo si fornisce dando intitolazioni specifiche agli allegati al ricorso o alla memoria, il che non sempre avviene. Scritti difensivi chiari e sintetici (su cui si veda il decreto PCdS n. 167/2016 sui limiti dimensionali) danno modo ai magistrati di riconoscere in via immediata la materia del contendere sia in fatto e sia in diritto, con effetti positivi sulla attività giurisdizionale.

Chiarezza e sintesi debbono caratterizzare anche la redazione delle sentenze (art. 3 c.p.a.).

L'obiettivo del Tribunale, nella situazione data, è di decidere le cause in un tempo ragionevole garantendo una risposta di giustizia adeguata sul piano quali – quantitativo, fermo il rispetto dei carichi massimi esigibili di lavoro giudiziario. A quest'ultimo proposito, in base alle direttive del CPGA sui carichi, il numero dei ricorsi che potranno essere trattati e decisi alle udienze di merito ordinarie nel periodo maggio – dicembre 2026 dai magistrati relatori attualmente in servizio presso questa sede, considerando i magistrati "con funzioni giudiziarie ridotte" per assolvimento di obblighi istituzionali e per altre ragioni, non dovrebbe essere superiore a 900, mille al massimo. Dato al quale aggiungere il numero delle sentenze c.d. brevi, auspicabilmente non esiguo. Sempre, si intende, cercando di assicurare una "risposta di giustizia" adeguata sul piano qualitativo e della tempestività.

Difficile preconizzare in quale misura si ridurranno le pendenze al 31 dicembre 2026. E anche qui sento il dovere di ribadire che l'abbattimento dei numeri, sebbene oggettivamente indicativo dello stato di salute del Tribunale, deve accompagnarsi alla prontezza e alla effettività della "risposta di giustizia" da dare a cittadini, imprese e amministrazioni, anche "assegnando a udienza" ricorsi recenti. Una diminuzione non trascurabile delle giacenze è già in atto, pungolata da iniziative di segreteria, anche in attuazione di progetti finalizzati all'accrescimento della produttività, e presidenziali, talvolta su segnalazioni dei difensori dirette a far affiorare carenze di interesse. Nel settore delle carte docenti le giacenze sono destinate e ridursi rapidamente. Lo stesso "filone di contenzioso" nel settore, anche a seguito di recenti modifiche legislative, pare – auspicabilmente - avviato verso un inaridimento, anche se, allo stato attuale, come detto non si registrano diminuzioni.

Complicato fare previsioni. Tuttavia appare ragionevolmente ipotizzabile una riduzione delle pendenze tra il 10 e il 20 per cento rispetto al 2025, ferma la necessità di assicurare in via prioritaria l'esaurimento dei giudizi più risalenti e di avvicinarsi sensibilmente all'obiettivo di contenere l'arretrato ai soli ricorsi infra – triennali, con una durata media dei processi che continui a porre il Tribunale al riparo, almeno in linea di massima, da "rischi di legge Pinto" n. 89/2001 sulla violazione del termine ragionevole di durata. La previsione che ho appena fatto presuppone che nella restante parte del 2026 non sopraggiunga un flusso di ricorsi in entrata proporzionalmente maggiore rispetto ai primi quattro mesi dell'anno in corso e che il Tribunale non si trovi a dover patire mutamenti di organico, specie magistratuale, significativi e repentini. Vi possono essere poi altre variabili capaci di influire sulla attuazione dell'obiettivo.

Per realizzare l'obiettivo di rendimento sopra auspicato bisognerà dare continuità, perfezionare e ampliare i metodi organizzativi descritti mantenendo un livello di collaborazione elevato tra tutti i protagonisti del processo, vale a dire magistrati, avvocati e personale di segreteria e amministrativo.